

Pubblicato il 22/06/2018

N. 03856/2018REG.PROV.COLL.
N. 01672/2018 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1672 del 2018, proposto da Dirpubblica (Federazione del Pubblico Impiego), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Carmine Medici presso il cui studio in Roma, Piazzale Clodio, n. 18, è elettivamente domiciliata (p.e.c.: carmine.medici@pecavvocatinola.it);

contro

l'Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) ed il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, nonché

nei confronti

del dott. Roberto Parrella e della dott.ssa Antonella Di Modugno, non costituiti in giudizio,

per la riforma

della sentenza n. 11811 del 28 novembre 2017, non notificata, pronunciata dalla sez. III bis del Tar Lazio, sede di Roma, con la quale è stato dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo sul ricorso proposto avverso il conferimento di incarichi dirigenziali ai sensi dell'art. 19, comma 6, d.lgs. n. 165 del 2001, a funzionari privi della relativa qualifica.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli artt. 105, comma 2, e 87, comma 3, c.p.a.;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 giugno 2018 il Cons. Giulia Ferrari e uditi altresì i difensori presenti delle parti in causa, come da verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. La Dirpubblica - Federazione del Pubblico Impiego ha proposto, unitamente al dott. Dario Messineo, alla dott.ssa Ileana Colzi e al dott. Roberto Caiazza, ricorso dinanzi al Tar Lazio, sede di Roma per l'annullamento dell'indizione dell'interpello per il conferimento di incarichi dirigenziali nonché dei Decreti Direttoriali del 23 marzo 2016, con i quali il Direttore Generale per le Politiche del Personale, l'Innovazione Organizzativa, il Bilancio – Ufficio Procedimenti Disciplinari, ha conferito alla dott.ssa Antonella Di Modugno l'incarico della Responsabilità ad interim della Direzione Territoriale

del Lavoro del Molise; ha prorogato, in favore della suddetta dott.ssa Antonella Di Modugno, l'incarico di Direttore della Direzione Territoriale del Lavoro di Foggia; ha conferito al dott. Roberto Parrella l'incarico della Responsabilità ad interim della Direzione Territoriale del Lavoro di Belluno; ha prorogato, in favore del dott. Roberto Parrella, l'incarico di Direttore della Direzione Territoriale del Lavoro di Treviso.

L'illegittimità di tali decreti è stata fatta ricondurre alla circostanza che il Ministero del lavoro avrebbe dovuto utilizzare, secondo l'ordine delle posizioni, la graduatoria di merito, approvata con D.D. 27 ottobre 2009, del concorso pubblico, per esami, per l'attribuzione di 22 posti di dirigente indetto con D.D. del 14 novembre 2006 e tutt'ora vigente, invece di conferire incarichi ai sensi dell'art. 19, comma 6, d.lgs. n. 165 del 2001 a funzionari privi della relativa qualifica.

Con sentenza n. 11811 del 28 novembre 2017 il Tar Lazio, sede di Roma, ha dichiarato il proprio difetto di giurisdizione.

2. Con appello notificato il 15 febbraio 2018 e depositato il successivo 1 marzo 2018 la Dirpubblica (Federazione del Pubblico Impiego) ha impugnato la citata sentenza del Tar Lazio, sede di Roma, n. 11811 del 2017, affermando che la stessa non è condivisibile essendo il giudice amministrativo competente a decidere la controversia de qua.

3. L'Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) e il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali non si sono costituiti in giudizio.

4. I dottori Roberto Parrella e Antonella Di Modugno non si sono costituiti in giudizio.

5. Alla camera di consiglio del 14 giugno 2018 la causa è stata trattenuta per la decisione.

6. Va preliminarmente ricordato che nel giudizio di appello ex art. 105, comma 2, c.p.a. contro la dichiarazione di inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione emessa dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma, viene in rilievo la sola questione ritenuta dal giudice di primo grado risolutiva del giudizio. Dall'eventuale accoglimento del presente appello deriverebbe, infatti, l'annullamento con rinvio al giudice di primo grado, ai sensi del comma 1 della medesima disposizione, affinché in quella sede sia esaminato il merito dell'impugnazione proposta dalla Dirpubblica (Federazione del Pubblico Impiego). Sono pertanto inammissibili i motivi riproposti dall'appellante.

7. L'appello è fondato, essendo stata la controversia, proposta da Dirpubblica (Federazione del Pubblico Impiego), correttamente instaurata dinanzi al giudice amministrativo, venendo in contestazione il conferimento di incarichi dirigenziali a funzionari privi della relativa qualifica ai sensi dell'art. 19, comma 6, d.lgs. n. 165 del 2001, invece di procedere allo scorrimento della graduatoria di merito, approvata con D.D. 27 ottobre 2009, del concorso pubblico, per esami, per l'attribuzione di 22 posti di dirigente indetto con D.D. del 14 novembre 2006 e tutt'ora vigente.

La Cassazione civile ha ribadito che "i candidati utilmente collocati in una graduatoria finale di un concorso pubblico ancora efficace possono ricorrere alla giurisdizione del giudice ordinario nel caso in cui possano vantare un diritto perfetto all'assunzione, derivante da una decisione dell'Amministrazione di coprire i posti vacanti mediante scorrimento della precedente graduatoria e la contestazione

abbia ad oggetto le modalità di attuazione dello "scorrimento" della graduatoria del concorso espletato. Viceversa, se la pretesa al riconoscimento del suddetto diritto è consequenziale alla negazione degli effetti del provvedimento di indizione di un nuovo concorso, la contestazione investe l'esercizio di un potere autoritativo dell'Amministrazione, alla quale corrisponde una situazione di interesse legittimo del singolo candidato idoneo, la cui tutela spetta al giudice amministrativo, ai sensi dell'art. 63, comma 4, d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (Cass. civ., S.U., 29 dicembre 2016, n. 27460; id. 28 maggio 2013, n. 13177; id. 6 maggio 2013, n. 10404; id. 31 ottobre 2012 n. 18697; id. 7 luglio 2011 n. 14955; id. 9 febbraio 2011, n. 3170).

Alla medesima conclusione la Corte è giunta anche con riguardo alla contestazione della scelta di fare fronte alle vacanze dei posti da dirigenti con l'indizione di procedure di interpello per incarichi temporanei di reggenza, nonché relativamente alle nomine "fiduciarie" e, dunque, ai sensi dell'art. 19, comma 6, d.lgs. n. 165 del 2001 (Cass. civ., S.U., 20 ottobre 2017, n. 24878).

Pertanto, come da ultimo chiarito da Cons. St., sez. IV, 1 marzo 2018, n. 1275, se la controversia ha per oggetto una scelta organizzativa, la situazione giuridica dedotta in giudizio appartiene alla categoria degli interessi legittimi, la cui tutela è demandata al giudice amministrativo.

Anche nel caso in esame l'impugnativa proposta dall'Associazione sindacale mira non già a censurare il conferimento ad altri degli incarichi dirigenziali di cui all'art. 19, comma 6, d.lgs. n. 165 del 2001, per vizi intrinseci alla procedura di interpello - ipotesi questa rientrante nella giurisdizione del giudice ordinario, secondo i criteri

di riparto scandite dalla Corte regolatrice (Cass. civ., S.U., 5 aprile 2017, n. 879) – bensì la scelta dell'amministrazione di non attingere alle graduatorie di precedenti concorsi, decisione insita nella stessa indizione degli interPELLI.

La scelta, di carattere organizzatoria, dell'Amministrazione di indire l'interpello per attribuire gli incarichi ai sensi dell'art. 19, comma 6, d.lgs. n. 165 del 2001 anzichè nominare gli idonei di un concorso bandito dallo stesso Ministero, la cui graduatoria è ancora valida, non può che essere sindacata dinanzi al giudice amministrativo.

8. L'appello deve, pertanto, essere accolto, con conseguente annullamento della sentenza del Tar Lazio, sede di Roma, sez. III bis, 28 novembre 2017, n. 11811, con rinvio al Tribunale amministrativo regionale ex art. 105 c.p.a..

Sussistono giusti motivi per esonerare le Amministrazioni evocate in giudizio e i controinteressati, tutti non costituiti, dalla rifusione delle spese e degli onorari di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, annulla la sentenza del Tar Lazio, sede di Roma, sez. III bis, 28 novembre 2017, n. 11811, con rinvio al Tribunale amministrativo regionale.

Esonera le Amministrazioni evocate in giudizio e i controinteressati dalla rifusione delle spese e degli onorari di giudizio.

Ordina che la pubblica amministrazione dia esecuzione alla presente decisione.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 giugno 2018 con l'intervento dei magistrati:

Franco Frattini, Presidente

Massimiliano Nocelli, Consigliere

Paola Alba Aurora Puliatti, Consigliere

Giovanni Pescatore, Consigliere

Giulia Ferrari, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

Giulia Ferrari

IL PRESIDENTE

Franco Frattini

IL SEGRETARIO